


COMUNE DI VICOFORTE
Provincia di Cuneo



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI
AREE
PER L'ESERCIZIO DEGLI
SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di spettacoli viaggianti sul territorio comunale e l'assegnazione delle aree.
2. Le concessioni di suolo pubblico, sia ricorrenti, sia occasionali, a favore d'impresе esercenti l'attività di spettacolo viaggiante, parchi di divertimento non permanenti, piccoli complessi di attrazioni, spettacoli circensi, teatri viaggianti, spettacoli acrobatici di auto e moto, balli a palchetto, sono effettuate a norma del presente regolamento approvato in applicazione dell'art. 9, comma 5, della Legge 18/3/1968 n. 337 e successive modificazioni.

ART. 2 FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento fa riferimento:
 - a) alla Legge n. 337/68 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante",
 - b) all'elenco Ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui alla Legge n. 337/68 ,
 - c) al D.P.R. n. 394/94,
 - d) al D.P.R. n. 616/77,
 - e) alle circolari e ai criteri emanati in materia dal Ministero dell'Interno,
 - f) al D.M. n. 311/2001,
 - g) al T.U.L.L.P.S. n. 773/31 e relativo regolamento n. 635/40,
 - h) al D.Lgs 167/2000
 - i) al Codice della Strada,
 - j) al Decreto Ministero dell'Interno 18/5/2007.
2. Per quanto non previsto, si applicano le Leggi e le disposizioni che disciplinano l'attività di spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, ivi compresi usi e consuetudini locali.

ART. 3 DEFINIZIONE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature all'aperto o al chiuso indicate nell'Elenco Ministeriale.

ART. 4 CALENDARIO ANNUALE

1. Con il presente Regolamento sono deliberate le feste che consentono l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e precisamente: la Festa e la Fiera della Natività di Maria SS del mese di settembre.
2. In altre particolari occasioni possono essere installate attrazioni sempreché su idonea area, individuata dalla Giunta comunale.
3. L'Amministrazione comunale determinerà preventivamente la durata delle "manifestazioni ricorrenti", stabilendo il periodo di frequenza obbligatorio, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o a parte dei concessionari.

ART. 5 PARCHI SU AREE PUBBLICHE

1. Le aree comunali disponibili per l'installazione di circhi e di attività di spettacolo viaggiante sono individuate come segue:
Area A – Area luna park principale. Località Santuario posta fra la SS n. 28 e via Acque
Area B – Area luna park. Località Santuario posta fra la SS n. 28 e via Ermena
Area C – Area adibita principalmente a vendita di torrone. Località Santuario posta fra via al Santuario e piazza Carlo Emanuele

Dette aree potranno essere modificate e altre potranno essere individuate con deliberazione della Giunta comunale.

2. Le predette aree, qualora vengano utilizzate o richieste o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sentiti gli Uffici interessati, possono essere concesse per altri scopi.

ART. 6 PARCHI SU AREE PRIVATE

1. Può essere autorizzata la concessione di singole attrazioni su terreni o strutture private a condizione che le stesse non siano direttamente concorrenziali con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso queste ultime godranno di diritto di precedenza, per il mestiere precedentemente posizionato su area pubblica, rispetto alle prime, a condizione che le aree private siano idonee all'effettuazione dello spettacolo in oggetto.
2. L'autorizzazione al posizionamento su aree private non dà origine ad alcun diritto di assegnazione per gli anni successivi.

ART. 7 CONCESSIONE DELLE AREE

1. La concessione delle aree per l'installazione d'attrazioni dello spettacolo viaggiante è rilasciata dal responsabile competente, ad ogni singolo esercente in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia, ivi compresa la licenza d'esercizio di cui all'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.
2. Essa non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante o di circo equestre, peraltro disciplinate dalla norma vigente.
3. L'Amministrazione comunale è comunque manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.
4. In caso di modificazione del suolo e ridimensionamento delle aree, qualora sia necessario ridurre il numero delle attrazioni su tali aree, i mestieri esercitati su dette aree verranno, se possibile, riposizionati su altre aree eventualmente disponibili, rispettando l'ordine di anzianità su area pubblica e privata

ART. 8 TUTELA SPECIE ANIMALI

1. Nel caso d'attrazioni con animali, dovrà essere accertata dal competente servizio A.S.L. l'idoneità dei ricoveri e la situazione generale degli animali stessi.

ART. 9 DIVIETO DI OCCUPAZIONE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE

1. Chiunque occupi l'area destinata alle attività disciplinate dal presente Regolamento prima di averne ottenuta l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di Euro 50,00 con l'obbligo di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.

ART. 10 RICONSEGNA DELL'AREA

1. Il concessionario dell'area non potrà apportare alcuna modifica o alterazione dell'area senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Al termine della concessione lo stesso dovrà restituire l'area assegnatagli alle stesse condizioni in cui la stessa gli era stata consegnata.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa di Euro 50,00, fermo restando l'obbligo di cui al comma successivo.
4. Ogni alterazione o modificazione causata dal concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, non appena rimossa l'attrezzatura.
5. Qualora ciò non avvenga il Comune provvederà a fare eseguire i lavori a spese del concessionario.

ART. 11 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Qualora gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere revocata, come pure la concessione dell'area.
2. La revoca citata dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato utilizzo, con l'esclusione di qualsiasi altra indennità.
3. E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare.

ART. 12 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Qualora l'interessato ingiustificatamente non occupi l'area entro la data fissata e indicata nell'avviso di concessione o nella concessione stessa, questa decade e l'area può essere assegnata ad altri richiedenti senza che l'interessato possa avanzare diritto di sorta.
2. Agli inadempienti sarà applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7bis del D.lgs 167/2000.

ART. 13 SISTEMAZIONE DEGLI AUTOMEZZI

1. La sistemazione degli automezzi e dei camper utilizzati dai gestori avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dall'Amministrazione comunale.
2. L'arrivo in tale località è stabilito dall'Amministrazione, sentita la Commissione di cui all'art. 18.
3. La stessa area dovrà essere sgomberata entro tre giorni dal termine di durata del parco stesso, salvo eventuali deroghe concesse dal Sindaco.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti verranno punite con la sanzione amministrativa di Euro 25,00.

ART. 14 RACCOLTA RIFIUTI – ALLACCIAMENTO ACQUA

1. I concessionari devono allontanare giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti utilizzando i contenitori appositamente dislocati in prossimità delle aree da loro occupate, avendo cura di utilizzare sacchi-contenitori ben chiusi e di depositarli nei contenitori evitando il cumulo all'esterno e devono, altresì, osservare le norme di igiene in materia.
2. Le spese di allacciamento sono a cura del concessionario. Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa di Euro 50,00.

ART. 15 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare l'area destinata è subordinato al versamento della "tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche" e delle eventuali spese di organizzazione, pena la revoca della concessione, salvo deroghe.
2. L'imposta comunale sulla pubblicità, ove ricorra, deve essere corrisposta dai concessionari secondo le norme e le procedure vigenti.
3. Il concessionario dichiarato decaduto dovrà pagare la tassa d'occupazione del suolo pubblico limitatamente al periodo in cui ha tenuto impegnata l'area.

ART. 16 IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA

1. Le imprese di spettacolo viaggiante e di circhi equestri di Paesi dell'Unione Europea e di Paesi Extra-Europei sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e devono, inoltre, essere in possesso dell'autorizzazione e del contrassegno dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 394/94.

TITOLO II

INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 17 PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. Gli esercenti Imprese di Spettacoli Viaggianti che intendono installare le proprie attrazioni nel territorio comunale dovranno, in via generale, rivolgere istanza (in carta legale), al Sindaco non prima di 90 giorni e almeno 60 giorni prima dell'installazione o della manifestazione. Dal 60° giorno antecedente quello delle installazioni decorreranno i termini per l'esame delle domande presentate.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) generalità, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
 - b) domicilio o recapito occasionale dove poter inviare comunicazione al richiedente ed eventuale recapito telefonico;
 - c) descrizione dettagliata dell'attrazione e precisa denominazione, risultante dall'Autorizzazione Ministeriale, che si intende installare con l'indicazione delle dimensioni e dell'ingombro totale complessivo delle pedane, sporgenze, vano cassa, punti massimi di ingombro aerei;
 - d) indicazione del numero, tipo, ingombro e targa dei carriaggi e roulotte utilizzati (nel massimo di due per famiglia) e loro collocazione;
 - e) obbligo all'allontanamento dei rifiuti, garantendo l'osservanza delle disposizioni in materia di rifiuti solidi urbani ed alla pulizia finale dell'area precisandone le modalità;
 - f) indicazione del numero e data di rilascio della licenza di cui all'art. 69 del T.U.LL.P.S., rilasciata dal Comune di residenza con rinnovo per l'anno in corso;
 - g) nel caso di prima domanda, copia della licenza di cui all'art. 69 T.U.LL.P.S. in corso di validità;
 - h) disponibilità dell'area da parte del proprietario per i casi riferiti all'art. 6;
 - i) manifestazione per la quale si richiede la concessione;
 - j) per i padiglioni dolciari o gastronomici, copia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti;
 - k) autocertificazione "antimafia e penale" di cui al D.P.R. 445/200 e successive modificazioni.

Ad installazione avvenuta si dovrà integrare la domanda con i seguenti documenti:

- a) certificato di collaudo statico delle strutture sottoscritto da un tecnico abilitato, rilasciato da non oltre un anno;
- b) relazione di corretto montaggio redatto e sottoscritta da un tecnico abilitato;
- c) relazione di messa a norma dell'impianto elettrico sottoscritta da un tecnico abilitato;
- d) elenco delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione, in caso di sua assenza;
- e) copia della polizza assicurativa, per responsabilità civile verso terzi.

3. La mancata osservanza di quanto prescritto nell'avviso di concessione comporta l'esclusione dell'esercente per un periodo da uno a tre anni, senza perdita di anzianità.

ART. 18 COMMISSIONI COMUNALI

1. E' ISTITUITA UN'APPOSITA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

La Commissione comunale di vigilanza è composta:

- Sindaco o suo delegato con l'incarico di Presidente;
- Responsabile Servizio Urbanistico ed Ambientale o suo delegato;
- Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato;
- Funzionario Vigili del Fuoco designato dal Comandante;
- Rappresentante dell'ASL CN1 servizio igiene pubblica o suo delegato.
- Professionista incaricato dal Comune
- Incaricato per conto del Comune per la gestione degli spazi della Fiera del Santuario.

La Commissione comunale di Vigilanza, è convocata dall'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni spettacoli viaggianti, prima dell'apertura del Parco.

I Tecnici abilitati al rilascio, possono essere sentiti se invitati dal Presidente.

La Commissione è delegata dalla Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo alla verifica:

- delle strutture;
- delle vie d'uscita;
- del rispetto della normativa prevenzione incendi;
- degli impianti elettrici;
- delle rampe e mancorrenti.

La Commissione redige verbale di sopralluogo che costituisce parte integrante dell'autorizzazione.

2. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale è composta:

- Sindaco o suo delegato con l'incarico di Presidente;
- Dirigente della Polizia Municipale o suo delegato;
- Responsabile ufficio tecnico del Comune o suo delegato;
- Responsabile ufficio Tributi del Comune o suo delegato;

La Commissione, in caso di nuove manifestazioni a carattere non saltuario che prevedano la presenza di spettacoli viaggianti può eventualmente essere integrata da due rappresentanti effettivi e due supplenti degli spettacoli viaggianti, designati dai titolari delle attrazioni presenti su aree pubbliche, ovvero dalle organizzazioni di categoria.

Tale Commissione potrà essere altresì integrata per altre evenienze su decisione insindacabile del Presidente della Commissione stessa.

Il parere della Commissione è consultivo.

La Commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica 3 (tre) anni.

Alle riunioni della Commissione potranno assistere i membri supplenti e., in casi eccezionali ed espressamente autorizzati dal Presidente, altre persone e/o tecnici competenti.

La Commissione comunale esprime pareri non vincolanti in merito:

- a) Alla composizione dell'organico;
- b) All'individuazione delle attrazioni aventi carattere di novità;
- c) Alla graduatoria che viene formata in occasione delle manifestazioni nel rispetto dell'art. 21 e 22;
- d) Richieste di migliorie o modifiche presentate dai concessionari autorizzati;
- e) All'adozione, integrazione e modificazione delle norme regolamentari, esprimendo parere non vincolante.

La Commissione Consultiva è convocata dal Presidente:

- a) Ad iniziativa dello stesso;
- b) Su richiesta degli Uffici comunali interessati;
- c) Su richiesta dei Rappresentanti di Categoria.

ART. 19 ORGANICO DEL LUNA PARK

1. Per organico di parco si intende la composizione tipologica e quantitativa del medesimo, comprensiva di attrazioni che assicurino l'equilibrio tra di loro e così pure la massima funzionalità del Parco, compatibilmente con lo spazio disponibile.
2. L'organico effettivo sarà stabilito sulla base delle relazioni di idoneità tecnica e di sicurezza da parte di professionisti iscritti al relativo Albo Professionale che attestino la rispondenza alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno dei singoli mestieri.
3. L'organico su indicato si riferisce all'area attualmente disponibile, eventuali modifiche e/o individuazione di nuove aree ne comporteranno l'aggiornamento, che sarà deliberato dalla Giunta Comunale.
4. Nell'organico stesso possono essere previste ed incluse attività complementari.

ART. 20 ISTRUTTORIA

1. L'istruttoria delle domande è affidata all'ufficio Commercio che ne riferirà al Sindaco.
2. Agli aventi diritto sarà inviato un avviso di concessione, con l'indicazione della durata della manifestazione e di tutti gli adempimenti necessari al rilascio della concessione stessa.
3. La mancata osservanza di quanto prescritto nell'avviso di concessione comporta l'esclusione dell'esercente da qualsiasi concessione sul territorio Comunale per un periodo da 1 (uno) a 3 (tre) anni, senza perdita dell'anzianità.

ART. 21 PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA D'ANZIANITA' PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

1. Gli operatori che chiedono di installare le loro attrazioni, sono iscritti con un'apposita graduatoria, sulla base dei requisiti e dei punteggi seguenti.
2. Per ciascuna manifestazione viene approvata dalla Giunta Comunale la graduatoria dei richiedenti con l'indicazione della denominazione dell'attrazione, della categoria d'appartenenza e del punteggio attribuito tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo; la graduatoria sarà aggiornata annualmente dall'Ufficio competente, in applicazione dei successivi criteri e delle norme contenute nel presente Regolamento:
 - ogni anno di partecipazione ininterrotta al parco: punti 1 (uno) per ogni mestiere presente.
3. Non concorrono alla formazione della graduatoria coloro che presentano domande non formalizzate o prive degli allegati di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 22 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. L'assegnazione delle concessioni per le manifestazioni ricorrenti viene fatta tenendo conto degli organici funzionali, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Assegnazione a coloro che negli elenchi abbinati ad ogni singola manifestazione abbiano il maggior punteggio, relativamente alle singole categorie di appartenenza;
 - b. In caso di parità di punteggio di titolari appartenenti alla stessa categoria, prevalgono nell'ordine:
 - i. Maggior anzianità di mestiere
 - ii. Maggior anzianità di categoria
 - iii. Residenza nel Comune di Vicoforte
 - iv. Residenza in uno dei Comuni della Comunità Montana Valli Monregalesi e nel Comune di Mondovì.
 - c. Assegnazione occasionale "una tantum" ai titolari di attrazioni costituenti novità di cui all'art. 23;
 - d. Assegnazione di posteggi eventualmente disponibili.

ART. 23 ATTRAZIONI NOVITA'

1. Nell' organico del Luna Park può essere prevista l'installazione di "attrazioni novità". Sono considerate novità quelle attrazioni che non costituiscono mere variazioni e modificazioni di attrazioni esistenti, stante il loro carattere innovativo.
2. Per la concessione di tale area, sulla base di preventive valutazioni, la Commissione Comunale Consultiva di cui al precedente art. 18, procede all'individuazione delle "attrazioni novità" maggiormente idonee alla valorizzazione del Parco.
3. L'assegnazione, avverrà in caso d'assenza di una delle attrazioni comprese nell'attuale organico, indicato all'art.19. Il titolare di tale attrazione non potrà essere assegnatario con requisito di "novità" nei cinque anni successivi. L'assegnazione non darà diritto al punteggio di presenza.

ART. 24 NUOVI INSERIMENTI

1. In caso d'ampliamento dell'area, o d'individuazione di nuove aree da parte dell'Amministrazione Comunale con specifico atto di Giunta, il servizio competente, vista la relazione di idoneità tecnica e di sicurezza redatta da professionista iscritto all'Albo Professionale di cui all'art. 19 e sentita la Commissione Consultiva, di cui al precedente art. 18 determina in merito ai nuovi inserimenti. Questi sono effettuati tenendo conto della graduatoria, del tipo d'attrazioni presenti nell'organico del Parco.
2. Nel caso si rendano disponibili spazi all'interno del Parco, dovuti a rinunce o revoche per assenza, l'area è assegnata ai titolari d'attrazione che succedono nella graduatoria, purché l'attrazione abbia dimensioni compatibili con lo spazio disponibile.

ART. 25 SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

1. L'esercente può richiedere il cambio d'attrazione intesa quale "rinnovo strutturale" della precedente entro la data di scadenza della presentazione delle istanze.
2. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 18 consente tale sostituzione con altra similare previa verifica di compatibilità con l'organico del parco e con le superfici disponibili.
3. La sostituzione dell'attrazione comporta la rinuncia all'attrazione in precedenza autorizzata mantenendo l'anzianità maturata.
4. Qualora a causa di comprovati sinistri o eventuali eventi di forza maggiore non possa essere utilizzata l'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione, è consentita la sostituzione per l'edizione in corso con un altro impianto simile, anche di proprietà di terzi e con dimensioni compatibili con lo spazio disponibile, sempreché gestita direttamente dal concessionario.
5. Il cambio di un'attrazione, appartenente ad una determinata categoria e tipologia verrà concesso per sostituirla con una di altro tipo che registri posti vacanti nell'organico effettivo con limite di aumento di superficie del 20 % e compatibilmente con l'area a disposizione. Non sarà concesso in caso di eccessiva concorrenza con i mestieri già presenti.
6. L'ampliamento di un'attrazione verrà concesso, spazio permettendo e mantenendo lo stesso posto acquisito con limite di aumento di superficie del 10 %; oltre tale limite si procederà alla sistemazione dell'attrazione ampliata in base al punteggio acquisito decurtato del 50 %.

ART. 26 ASSENZE GIUSTIFICATE

1. Eventuali assenze del concessionario dovute a comprovati motivi di forza maggiore documentati devono essere formalmente comunicati entro i 20 (venti) giorni precedenti la data di inizio della manifestazione al Comune di Vicoforte con l'indicazione del periodo di assenza, del nome e delle generalità della persona di cui ai successivi artt. 30 e 31, che sostituisce il titolare nella temporanea gestione del mestiere. In tal caso si manterrà il punteggio precedentemente acquisito.
2. In caso di malattia deve essere tempestivamente trasmesso certificato medico.
3. Nel caso in cui il concessionario non giustifichi l'assenza sarà escluso dalla successiva edizione con il conseguente azzeramento del punteggio.
4. L'eventuale rinuncia alla partecipazione non si considera mai giustificata nel caso in cui l'attrazione interessata risulti installata altrove durante il periodo di apertura del Parco. In tal caso si dispone l'esclusione dal Parco per i 5 (cinque) anni successivi ed il conseguente azzeramento del punteggio.
5. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentita una volta ogni 3 (tre) anni e dopo un minimo di 3 (tre) anni di partecipazione.
6. Nel caso di richiesta di aspettativa motivata, non verrà assegnato nessun punteggio per l'edizione in corso.

ART. 27 SUCCESSIONE

1. In caso di cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo), i diritti acquisiti dallo stesso vengono trasferiti integralmente ai familiari o affini fino al terzo grado o al convivente more uxorio.
2. Nel caso in cui il succedente sia già titolare d'altra concessione, deve optare in modo unico e irrevocabile per la situazione che ritiene più vantaggiosa, dichiarando, con atto notorio, quale attrazione intende declassare all'ultimo posto della categoria di appartenenza ai fini della Graduatoria.
3. Nelle more del rilascio della relativa autorizzazione, l'ammissione al parco divertimenti è subordinata alla produzione di copia della denuncia di successione o della dichiarazione di successione ai sensi di legge, o copia di atto tra vivi e di copia dell'avvenuta presentazione della domanda all'Amministrazione competente.
4. L'avente causa per atto tra vivi, in possesso di regolare autorizzazione, acquisisce lo stesso punteggio del dante causa.
5. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a gestirla direttamente, pena la revoca della concessione e la perdita dell'intero punteggio di anzianità.
6. E' ammessa la rappresentanza, di cui all'art. 26, ai sensi del T.U.L.L.P.S., previa comunicazione al competente Ufficio Comunale, con la motivazione e tutti i dati necessari all'identificazione del nuovo soggetto e sempreché sia in possesso dei requisiti morali richiesti.

ART. 28 CESSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Se chi acquisisce l'attività è un familiare o affine al terzo grado o convivente more uxorio, gli viene riconosciuto il 50 % del punteggio maturato dal dante causa; in ogni altro caso, non viene riconosciuto alcun punteggio ma solo il diritto di frequenza del parco.
2. Il cedente può continuare a svolgere l'attività di spettacolo viaggiante, ma ripartendo da 0 (zero) nel punteggio. I requisiti acquisiti dalle persone fisiche non possono essere ceduti a Società.

ART. 29 SOCIETA', CONSORZI E COOPERATIVE

1. Sono riconosciute e accettate le domande relative a società, consorzi, cooperative di attrazione, purché sia allegata alla prima istanza la fotocopia dell'atto costitutivo e ogni documentazione prevista dalla normativa vigente.

ART. 30 GESTIONE DELL'ATTRAZIONE

1. Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Per gestione diretta si intende la costante presenza in loco del titolare o del legale rappresentante della società il quale può comunque avvalersi di familiari ausiliari dipendenti per lo svolgimento di singole operazioni.
2. Il titolare dell'attrazione, dandone comunicazione al competente Ufficio, può essere temporaneamente sostituito o coadiuvato dal coniuge o da parente o affine che non sia titolare di altra autorizzazione per lo stesso Parco.
3. E' vietata ogni altra forma di subconcessione delle aree. Le eventuali violazioni di quest'articolo comporteranno la revoca immediata della concessione e l'esclusione dal Parco per i cinque anni successivi con la conseguente perdita del punteggio.
4. Non è ammessa la rappresentanza, tranne quanto previsto all'art. 26.

ART. 31 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone o cose, indipendentemente dalla concessione rilasciata.
2. E' fatto divieto smontare parti dell'attrazione prima del termine della manifestazione.

3. In caso di autorizzazione all'impianto o allo spianto dell'attrazione, è comunque vietato procedere a tale attività nelle ore di apertura del parco divertimenti.
4. I titolari della concessione sono tenuti a:
 - a) ritirare il permesso di occupazione del suolo pubblico relativamente all'installazione dell'attrazione;
 - b) rispettare gli orari di apertura e la chiusura delle attrazione indicate nella concessione;
 - c) tenere ininterrottamente aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
 - d) osservare gli ordini e le disposizioni impartite dai competenti Uffici Comunali;
 - e) non installare giochi o attrazioni non autorizzate;
 - f) mantenere la massime pulizia e decoro ove sostano le attrazioni e curare la manutenzione giornaliera della struttura;
 - g) provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, compresa l'idonea messa a terra del quadro elettrico e delle strutture metalliche;
 - h) esporre in modo chiaro e ben visibile il cartellino dei prezzi dell'attrazione;
 - i) rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione di suoni;
 - j) detenere idonei mezzi di estinzione, di cui almeno uno a polvere da Kg. 12;
 - k) mantenere distanza tra padiglioni e carriaggi tale da evitare il propagarsi di eventuali incendi.
5. L' inosservanza delle citate prescrizioni comporta l'immediata sospensione dell'attività, l'allontanamento dal Parco e l'esclusione per l'edizione dell'anno immediatamente successivo, con il conseguente azzeramento del punteggio, fatte salve le sanzioni ordinarie e le previsioni di legge nel caso che il fatto costituisca più grave illecito amministrativo o penale.
6. Tutte le attrazioni, nonché carovane di abitazione e carriaggi, dovranno lasciare libera l'area della manifestazione entro 3 (tre) giorni dal termine della manifestazione stessa, salvo deroghe motivate.

ART. 32 DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

1. I concessionari possono fare richiesta scritta motivata di miglioria e richiedere una modifica qualora il punteggio loro attribuito fosse da essi ritenuto errato.
2. La richiesta verrà accolta o respinta dall'Amministrazione, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 18, comma II.

ART. 33 INSTALLAZIONE DELL'ATTRAZIONE

1. Indipendentemente dalla durata del parco divertimenti, il Sindaco, sentito l'Ufficio Polizia Municipale, stabilisce le date di installazione e smontaggio delle attrazioni disponendo l'inserimento nell'atto autorizzativo.

ART. 34 SUONI, RUMORI

1. Le emissioni sonore dovranno osservare i limiti di cui la Legge 447 del 1995 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e art. 659 del Codice Penale, nonché del Piano comunale di Zonizzazione Acustica e del relativo regolamento acustico. In ogni caso, le emissioni sonore, musicali e di intrattenimento dovranno avere termine alle ore 24:00.
2. In caso di almeno tre violazioni del presente articolo commesse durante l'attività del parco di divertimenti, la concessione in atto decade e l'interessato sarà escluso da qualsiasi concessione sul territorio comunale per il periodo di un anno.

ART. 35 ALLESTIMENTO DEL PARCO

1. Il Sindaco avvalendosi della Polizia Municipale e dell' Ufficio Tecnico, dispone in ordine all'allestimento del parco e la disciplina di esso nonché l'osservanza delle norme di carattere generale e di quelle impartite dalla Commissione di Vigilanza Comunale, specie per quanto riguarda l'uso degli apparecchi sonori. L'orario di apertura e di chiusura del

parco, la sistemazione delle carovane e dei veicoli, la rimozione dei rifiuti, il rispetto delle norme igienico sanitarie e quant'altro sono oggetto di apposite disposizioni impartite dal Comune. L'inosservanza da parte del concessionario delle norme sopra richiamate, può determinare la revoca della concessione e, nei casi più gravi o di recidiva, l'esclusione dai parchi allestiti in seguito.

2. L'ubicazione delle aree disponibili e le date di apertura e chiusura di ciascun turno, saranno deliberate di anno in anno dalla Giunta Comunale a seguito di relazione da parte dell'Ufficio Tecnico, che dovrà appurare tutti i requisiti di idoneità dell'area stessa (possibilità allacciamento acquedotto e sistema fognario, collaudo, prevenzione incendi, barriere architettoniche, salvaguardia dei beni pubblici e privati e ogni altro di competenza), e dell'ufficio di Polizia Municipale per quanto riguarda la viabilità.
3. In mancanza di una nuova deliberazione s'intendono rinnovate le disposizioni impartite nell'anno precedente.

ART. 36 VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI / PADIGLIONI DOLCIARI O GASTRONOMICI

1. Nel Parco tradizionale o nelle sue immediate adiacenze può essere concessa un'autorizzazione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche riguardo alla vendita di dolci, zucchero filato e similari, alla somministrazione d'alimenti e bevande;
2. I padiglioni dolciari e/o gastronomici, intendendosi per tali gli abituali frequentatori dei parchi di divertimento, vengono riconosciuti come tradizionali frequentatori e inseriti nelle aree riservate ai parchi stessi o nelle loro immediate vicinanze;
3. L'autorizzazione di vendita, deve essere svolta in conformità con le disposizioni di legge che disciplinano il commercio su area pubblica e con quelle igienico - sanitarie;
4. L'autorizzazione di vendita è esclusivamente per lo spazio concesso, nei giorni ed orari di apertura del Parco e può essere revocata in qualunque momento per motivi di pubblico interesse e di abuso;
5. In caso di pluralità di domande l'autorizzazione di cui trattasi sarà rilasciata secondo l'anzianità di presenza.

ART. 37 CAROVANE E CARRIAGGI

1. La sistemazione delle carovane d'abitazione e dei carriaggi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale.
2. I titolari dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti raccolti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme di igiene in materia.

TITOLO III

COMPLESSO CIRCENSE E SIMILI

ART. 38 SPETTACOLI CIRCENSI E SIMILARI

1. Gli esercenti le attività circensi che intendono svolgere la propria attività nel Comune devono presentare istanza al Sindaco almeno 90 giorni prima della data richiesta per l'inizio del periodo di sosta.
2. Nell'istanza in carta legale deve essere indicato:
 - a) Nome, cognome, luogo di nascita, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
 - b) Domicilio o recapito occasionale dove poter inviare comunicazione al richiedente ed eventuale recapito telefonico;
 - c) Periodo di permanenza (s'intende comprensivo del tempo necessario per il montaggio, lo sgombero ed il ripristino dell'area);
 - d) Obbligo dall'allontanamento dei rifiuti, garantendo l'osservanza delle disposizioni in materia di rifiuti solidi ed urbani ed alla pulizia finale dell'area secondo le modalità che verranno indicate nella domanda stessa.
3. Prima del formale rilascio dell'autorizzazione, e in ogni caso 30 giorni prima del periodo d'effettiva occupazione dell'area, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - a) Descrizione completa delle strutture che si intendono installare con l'indicazione delle superfici, dimensioni ed ingombro;
 - b) Indicazione del numero, tipo e ingombro dei carriaggi e roulotte di abitazione, veicoli e mezzi utilizzati e loro collocazione;
 - c) Indicazione del numero e data di rilascio della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.L.P.S. rilasciata, dal comune di residenza con rinnovo per l'anno in corso;
 - d) Copia della polizza assicurativa, per responsabilità civile verso terzi;
 - e) Documentazione riguardante gli aspetti tecnici della struttura impegnata e dell'impianto elettrico;
 - f) Certificati di corretto montaggio, di collaudo statico, di messa a norma dell'impianto elettrico redatti e sottoscritti da tecnico abilitato.

ART. 39 CRITERI DI CONCESSIONE

1. In caso di assenza di domande presentate entro i termini di cui all'art. 38 o di successive rinunce, potranno essere considerate eventuali domande presentate fuori termine.
2. Le stesse verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione e solo se la piazza risulta disponibile per il periodo richiesto.
3. Nel caso di più richiedenti per lo stesso periodo farà fede la data di protocollo della richiesta stessa.
4. I concessionari saranno esclusi da future concessioni fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'impianto, onde garantire un'equilibrata rotazione tra le ditte concorrenti.
5. Qualora la stessa ditta concessionaria abbia riprodotto istanza anche per l'anno successivo e non vi siano istanze presentate da altre ditte, non si darà applicazione al disposto di cui al comma precedente.
6. La riconsegna delle aree da parte del concessionario avverrà secondo le modalità e le prescrizioni dell'art. 10 del presente Regolamento.
7. Il concessionario non potrà in nessun caso cedere il proprio diritto o rinunciare a favore di altre ditte da lui indicate.
8. L'eventuale giustificata rinuncia dovrà pervenire al Comune entro 20 giorni dalla data di inizio della manifestazione. La ditta sarà comunque esclusa da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per l'anno successivo.
9. La rinuncia pervenuta dopo il termine di cui al precedente comma, anche se giustificata, comporta l'esclusione della ditta da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di 3 (tre) anni.

ART. 40 RILASCIO CONCESSIONI

1. L'Amministrazione comunale, visionate le varie richieste e proceduto a quanto è stabilito dall' art. 38, dovrà dare comunicazione dell'avvenuta concessione agli interessati anche ai sensi del precedente art. 39.

ART. 41 RISERVA

1. L'assegnazione di aree per spettacoli di circhi equestri non può essere contemporanea a quella dei parchi tradizionali.

ART. 42 AREE PRIVATE

1. Anche l'esercizio d'attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto al nullaosta dell' Amministrazione comunale secondo le norme del presente regolamento e previa presentazione del consenso del proprietario dell'area interessata.

ART. 43 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni di cui agli spettacoli viaggianti del presente Regolamento valgono per estensione anche alle attività dei complessi circensi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate dalle norme generali in materia. Le violazioni per le quali non provvedono le norme generali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e con le modalità di cui alla Legge 24/11/81 n. 689.

ART. 45 REVOCA

1. E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di pubblica sicurezza e d'ordine pubblico, senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 46 DIRITTI DEI TERZI

1. La concessione dell'area non pregiudica i diritti dei terzi.

ART. 47 UBICAZIONE AREE DISPONIBILI E DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. L'ubicazione delle aree disponibili e le date di apertura e chiusura di ciascun turno, saranno deliberate di anno in anno dalla Giunta Comunale a seguito relazione di montaggio da parte dell' Ufficio Tecnico, che dovrà appurare tutti i requisiti di idoneità dell'area stessa, (possibilità allacciamento acquedotto e sistema fognario, collaudo, prevenzione incendi, barriere architettoniche, salvaguardia dei bei pubblici e privati e ogni altro di competenza), e dell'Ufficio di Polizia Municipale per quanto riguarda la viabilità.
2. In mancanza di nuova deliberazione si intende rinnovata la delibera dell'anno precedente.

ART. 48 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento troverà applicazione dopo le approvazioni e pubblicazioni di legge.
2. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra norma regolamentare precedente.
3. Resta comunque fermo quanto previsto dalla normativa nazionale relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza, di igiene e di pubblica incolumità per le attività di cui al presente Regolamento.

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI	2
ART. 1 FINALITA'.....	2
ART. 2 FONTI NORMATIVE.....	2
ART. 3 DEFINIZIONE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	2
ART. 4 CALENDARIO ANNUALE.....	2
ART. 5 PARCHI SU AREE PUBBLICHE.....	3
ART. 6 PARCHI SU AREE PRIVATE.....	3
ART. 7 CONCESSIONE DELLE AREE.....	3
ART. 8 TUTELA SPECIE ANIMALI.....	3
ART. 9 DIVIETO DI OCCUPAZIONE AREE.....	3
ART. 10 RICONSEGNA DELL'AREA.....	4
ART. 11 REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	4
ART. 12 DECEDENZA DELLA CONCESSIONE.....	4
ART. 13 SISTEMAZIONE DEGLI AUTOMEZZI.....	4
ART. 14 RACCOLTA RIFIUTI.....	4
ART. 15 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.....	5
ART. 16 IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA.....	5

TITOLO II

INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	6
ART. 17 PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE DOMANDE.....	6
ART. 18 COMMISSIONI COMUNALI.....	7
ART. 19 ORGANICO DEL LUNA PARK.....	8
ART. 20 ISTRUTTORIA.....	8
ART. 21 PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA D'ANZIANITA' PER LA CONCESSIONE DELLE AREE.....	8
ART. 22 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI.....	8
ART. 23 ATTRAZIONI NOVITA'.....	9
ART. 24 NUOVI INSERIMENTI.....	9
ART. 25 SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE.....	9
ART. 26 ASSENZE GIUSTIFICATE.....	10
ART. 27 SUCCESSIONE.....	10
ART. 28 CESSIONE DELL'ATTIVITA'.....	10
ART. 29 SOCIETA', CONSORZI E COOPERATIVE.....	11
ART. 30 GESTIONE DELL'ATTRAZIONE.....	11
ART. 31 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	11
ART. 32 DIRITTI DEL CONCESSIONARIO.....	12
ART. 33 INSTALLAZIONE DELL'ATTRAZIONE.....	12
ART. 34 SUONI, RUMORI.....	12
ART. 35 ALLESTIMENTO DEL PARCO.....	12
ART. 36 VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI / PADIGLIONI DOLCIARI O GASTRONOMICI.....	13
ART. 37 CAROVANE E CARRIAGGI.....	13

TITOLO III

COMPLESSO CIRCENSE E SIMILI.....	14
ART. 38 SPETTACOLI CIRCENSI E SIMILARI.....	14
ART. 39 CRITERI DI CONCESSIONE.....	14
ART. 40 RILASCIO CONCESSIONI.....	15
ART. 41 RISERVA.....	15
ART. 42 AREE PRIVATE.....	15
ART. 43 DISPOSIZIONI GENERALI.....	15

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI.....	16
ART. 44 SANZIONI.....	16
ART. 45 REVOCA.....	16
ART. 46 DIRITTI DEI TERZI.....	16
ART. 47 UBICAZIONE AREE DISPONIBILI E DURATA DELL'OCCUPAZIONE.....	16
ART. 48 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	16